



 IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE

AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE
Servizio Avvocatura

Prot. n. 25/2 - 1/16

Oggetto: ricorso alla Suprema Corte di Cassazione della ADRIAVEICOLI di Ivano Michelini avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 813/2015 - controricorso del Comune di Trieste e domiciliazione in Roma.

Adottata nella seduta

convocata	per le ore	12.00
iniziata	alle ore	12.10
terminata	alle ore	13.35

Con la seguente composizione:

	presenti
II SINDACO	
Roberto COSOLINI	si
Assessori	
Fabiana MARTINI	si
Umberto LAURENI	si
Antonella GRIM	-
Laura FAMULARI	si
Elena MARCHIGIANI	-
Andrea DAPRETTO	si
Matteo MONTESANO	si
Edi KRAUS	-
Roberto TREU	-
Paolo TASSINARI	si
TOTALE	7

Partecipa il Vice Segretario Generale Reggente
dott. Mauro SILLA



ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e integrazioni
l'atto viene pubblicato all'Albo informatico dal 25.3.2016 al 9.4.2016

Su proposta dell'Assessore dott. Matteo MONTESANO

Visto il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione proposto dalla Adriaveicoli di Ivano Michelini con atto notificato in data 15.2.2016 con il quale viene chiesta la cassazione della sentenza del Tribunale di Trieste n. 813/2015 dd. 17.11.-26.11.2015 con la quale è stato accolto l'appello proposto dal Comune di Trieste avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trieste n. 749/2013 dd. 27.9.-3.12.2013 che aveva annullato il verbale di violazione al Codice della Strada n. 572414 dd. 16.8.2012;

rilevato che i motivi del ricorso si basano sull'asserita nullità della sentenza e del procedimento per omessa declaratoria di inammissibilità e per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'applicazione dell'art. 58 del Codice della Strada;

ritenuto che detti vizi non sussistono in quanto il Giudice d'appello, nel pronunciarsi sulla fattispecie, ha in primo luogo correttamente disatteso l'eccezione di inammissibilità già avanzata in quella sede da parte appellata sulla base della costante giurisprudenza sul punto che ritiene prevalente il dato sostanziale rispetto a quello formale nella formulazione dei motivi di appello, e, successivamente, doverosamente applicato le norme del Codice della Strada disattendendo quanto erroneamente sostenuto dal Giudice di primo grado;


ritenuto perciò che sia interesse dell'Amministrazione costituirsi in giudizio proponendo il controricorso previsto dall'art. 370 C.P.C. avverso il ricorso in Cassazione proposto dalla Adriaveicoli di Ivano Michelini, eleggendo domicilio in Roma per lo svolgimento della relativa attività processuale presso lo Studio dell'avv. Aldo Fontanelli, Via Emilio de' Cavalieri n. 11;

considerato che, stante la ristrettezza dei termini processuali, sussistono i presupposti per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 21 dd. 11.12.2003, art. 1, c. 19 (modificata ed integrata dalla L.R. 17/2004);

acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE d e l i b e r a

- 1) di proporre il controricorso previsto dall'art.370 C.P.C. avverso il ricorso proposto innanzi alla Suprema Corte di Cassazione dalla Adriaveicoli di Ivano Michelini meglio specificato in narrativa;
- 2) di demandare al Sindaco l'adempimento degli atti di sua competenza;



- 3) di affidare la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione agli avvocati Maria Serena Giraldi e Maritza Filipuzzi, del Foro di Trieste, e Aldo Fontanelli, del Foro di Roma;
- 4) di eleggere domicilio in Roma presso lo Studio dell'avv. Aldo Fontanelli, Via Emilio de' Cavalieri n. 11;
- 5) di riservare ad altro futuro eventuale provvedimento la liquidazione delle spese in caso di soccombenza;
- 6) di dare atto che le spese necessarie per l'attività processuale nell'interesse dell'Amministrazione, indicate in presunti € 100,00, faranno carico alla dotazione di cui alle determinazioni dirigenziali n. 71/2016 imp. 2016/2884 e n. 461/2016 imp. 2016/3080;
- 7) di impegnare la spesa di € 2500,00 per le spese di domiciliazione in Roma e competenze dell'avv. Aldo Fontanelli imp. 16/3336, CE B2001, V livello U.1.03.02.11.06, SIOPE 1331
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 21 dd. 11.12.2003, art. 1, c. 19 (modificata ed integrata dalla L.R. 17/2004).



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000
n. 267, s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi

NB: Barrare quando ne ricorrano i presupposti

Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina :

spesa

riduzione di entrata

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:

vengono stimati in Euro _____

di cui non è possibile la quantificazione.

Data

11 MAR. 2016

Il Direttore

f.to avv. M. Serena Giraldi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000
n. 267, s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi

Non dovuto in quanto non ha riflessi contabili presenti o futuri

Data

17 MAR. 2016

Il Direttore

f.to dott. Vincenzo DI MAGGIO



L'assessore Montesano fornisce i chiarimenti del caso dopo di che la proposta, messa in votazione palese, viene approvata all'unanimità.

Viene dichiarata, altresì, con voti unanimi, l'immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21 dd. 11.12.2003 e s.m.i..

La suesata deliberazione assume il n. 116.

IL PRESIDENTE

Roberto Cosolini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Mauro Silla

/d

Comune di Trieste
AVVOCATURA COMUNALE
Copia fotostatica della copia conforme all'originale conservata in atti occupa n. 5 (cinque) fasciate.
Trieste, 22 MAR. 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE
L'AVVOCATO DEL COMUNE

